

ACCORDO

L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (di seguito anche "Agenzia o ANBSC"),

E

La Banca d'Italia,

di seguito congiuntamente indicate come le "**Parti**"

VISTO

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 136/2010" (di seguito anche "Codice Antimafia") che attribuisce all'Agenzia, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;
- l'art. 113, co. 3 del Codice Antimafia, ai sensi del quale *"Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"*;
- l'art. 48, co. 12-ter del Codice Antimafia, secondo il quale i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere destinati alla vendita;
- l'art. 35 dello Statuto della Banca d'Italia, nonché l'art. 41 del Regolamento Generale della Banca d'Italia, in base ai quali la Banca d'Italia può ricevere depositi di terzi a custodia;
- l'art. 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che fa divieto di concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle banche centrali degli Stati membri alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri;

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia e la Banca d'Italia hanno sottoscritto nel mese di settembre 2023 un Accordo avente a oggetto il deposito e la custodia dei beni mobili non registrati confiscati in via definitiva ai sensi del Codice Antimafia, rientranti nella gestione della stessa Agenzia e in attesa della loro destinazione, presso i locali della Banca d'Italia (di seguito, l' "Accordo");
- le parti si sono avvalse della facoltà di proroga delle disposizioni dell'Accordo e hanno ora confermato l'interesse a proseguire la collaborazione;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse riportate in narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo le Parti disciplinano la collaborazione istituzionale finalizzata allo svolgimento da parte della Banca d'Italia delle attività di custodia di beni mobili non registrati, confiscati in via definitiva e gestiti dall'Agenzia in attesa della loro destinazione.

Possono essere oggetto di custodia, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra le Parti, unicamente i beni mobili non registrati (di seguito, "Beni") che:

- non costituiscono beni o oggetti pericolosi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- dispongono di un valore economico che l'Agenzia ha previamente comunicato alla Banca.

Gli aspetti tecnici della collaborazione sono disciplinati nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Art. 3

Depositi

I Beni potranno essere depositati dall'Agenzia presso le Sedi della Banca d'Italia [REDACTED] nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza dell'Istituto e nei limiti delle disponibilità di spazio comunicate all'Agenzia dalla Banca d'Italia e dettagliate nell'allegato "B".

I Beni dovranno essere preventivamente inseriti dall'Agenzia in plichi chiusi, sigillati con sistema antieffrazione e siglati. Per agevolare le successive operazioni di movimentazione e di restituzione dei Beni, l'Agenzia ha definito un proprio sistema di catalogazione dei plichi, comunicato preventivamente alla Banca d'Italia.

Per il deposito di ciascun plico sarà compilato un atto in duplice originale che conterrà l'indicazione del valore del plico medesimo dichiarato dall'Agenzia sulla base dei Beni in esso contenuti.

La dimensione e le modalità di confezionamento dei plichi, nonché la tempistica dei depositi sono stabiliti nell'Allegato Tecnico al presente Accordo. La Banca d'Italia può, in presenza di giustificati motivi, modificare l'Allegato Tecnico dandone comunicazione scritta all'Agenzia con un preavviso di almeno 45 giorni di calendario.

Art. 4

Operazioni di deposito, movimentazione e restituzione dei Beni

Tutte le operazioni di deposito dei plichi, di movimentazione dei Beni e di loro restituzione dovranno essere eseguite in appositi locali e agli orari e alle condizioni previamente indicati dalla Banca d'Italia, previa

richiesta, con esclusione di qualsiasi interferenza con l'ordinaria attività di introito/esito valori svolta presso le Sedi della Banca d'Italia ove i Beni stessi saranno depositati.

L'Agenzia comunicherà di norma a mezzo posta elettronica ordinaria alla Banca d'Italia, con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, la richiesta di procedere per suo conto all'esecuzione delle operazioni di deposito, movimentazione e/o restituzione dei Beni e presenterà la documentazione indicata nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Il personale dell'Agenzia o terzi dalla stessa incaricati (inclusi i periti nominati per eventuali operazioni estimabili relative ai Beni) potranno accedere ai locali della Banca d'Italia ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di deposito, movimentazione (finalizzata, ad esempio, alla valutazione dei Beni) e/o restituzione dei Beni, previa regolare richiesta della ANBSC ed espressa autorizzazione della Banca d'Italia. In nessun caso sarà consentito l'accesso ai locali di sicurezza della Banca d'Italia.

Art. 5

Obblighi e responsabilità delle Parti

La Banca d'Italia riceve in deposito i plichi recanti i Beni, chiusi, sigillati e siglati, da collocare nei propri locali di sicurezza, alle condizioni ambientali normalmente ivi presenti, non assumendo responsabilità per eventuali danni, alterazioni o perimento degli stessi. La Banca d'Italia si impegna a preservare l'integrità materiale esteriore del deposito, così come presente al momento della consegna, e provvede alla custodia dei Beni alle condizioni stabilite nel presente Accordo, ma non risponde della conservazione dei Beni e di qualsivoglia danno derivante da vizi di essi o dall'imballaggio.

Nel caso in cui circostanze imprevedibili e urgenti lo richiedano, la Banca d'Italia può esercitare temporaneamente la custodia secondo modalità diverse da quelle convenute nel presente Accordo, dandone tempestivo avviso all'Agenzia.

L'Agenzia espressamente esonera la Banca d'Italia, i componenti dei suoi organi e i suoi dipendenti, a partire dal momento della consegna e fino alla definitiva restituzione dei Beni, da ogni responsabilità per qualsivoglia danno diretto o indiretto subito dai Beni stessi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita, l'avaria, il danneggiamento, il furto, il deterioramento) in relazione a eventi occorsi nelle attività di deposito e a ogni altro evento a ciò connesso, anche derivante dalla condotta di terzi, salvi i casi di dolo o colpa grave della Banca d'Italia.

L'Agenzia è la sola responsabile dei danni che i Beni, ovvero la loro mutazione o alterazione, in qualsiasi modo verificatesi, dovessero arrecare alle strutture della Banca d'Italia, ai suoi dipendenti e ai terzi.

Art. 6

Corrispettivo

L'Agenzia riconosce alla Banca d'Italia un corrispettivo per l'attività oggetto del presente Accordo, determinato in base ai seguenti criteri correlati ai servizi svolti dalla Banca d'Italia medesima:

- impegno stimato del personale;
- recupero forfettario delle spese vive relative agli immobili, sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Il corrispettivo annuo è quantificato tra le parti in complessivi euro 25.263,00 (allegato "B"), oltre IVA, che l'Agenzia si obbliga a corrispondere alla Banca d'Italia, su base annuale. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente (codice IBAN [REDACTED]), ovvero a mezzo bonifico sul conto target ([REDACTED]).

Ove i Beni venissero ritirati dall'Agenzia prima della scadenza del periodo pattuito, in considerazione dell'effettiva incidenza di tale anticipato ritiro sulle modalità di prestazione dei servizi svolti dalla Banca d'Italia, le Parti potranno concordare una modifica del corrispettivo dovuto in funzione del periodo di effettivo deposito.

Art. 7

Referenti della collaborazione

Le Parti individuano quali referenti per la collaborazione: per l'Agenzia dott.ssa Mariarosa Turchi; per la Banca d'Italia dott.ssa Stefania Catapano.

Per agevolare le operazioni di deposito, movimentazione e restituzione dei Beni presso le Sedi della Banca d'Italia [REDACTED] le Parti individuano anche un referente per l'area di riferimento, indicato nell'Allegato Tecnico.

Al fine di agevolare le comunicazioni e gli scambi informativi, le Parti indicano le seguenti caselle di posta elettronica ordinaria:

- a) per l'Agenzia: [REDACTED];
- b) per la Banca d'Italia [REDACTED].

Art. 8

Durata e revisione dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata di 2 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato solo in forma espressa, previa manifestazione di reciproco interesse tra le Parti, da comunicarsi nei sei mesi antecedenti alla scadenza. Nelle more della definizione di un nuovo accordo, le Parti possono concordare una proroga delle disposizioni dell'Accordo in scadenza.

L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le Parti, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di aggiornare il corrispettivo sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Banca d'Italia e di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa, previa comunicazione in forma scritta.

Art. 9

Riservatezza - Dati personali

Le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione dell'Accordo sono coperte da riservatezza e non possono essere in alcun modo divulgate a terzi estranei all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalle Parti in esecuzione del presente Accordo sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE (*"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,*

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 10

Controversie

Eventuali controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11

Pubblicità dell'Accordo

Dell'esistenza dell'Accordo è data notizia sul sito internet di entrambe le Parti.

Per l'Agenzia

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIA ROSARIA LAGANA'

In Data/On Date:

lunedì 21 settembre 2026 11:34:37

Per la Banca d'Italia

**SIVIERO
STEFANO**

Firmato digitalmente
da SIVIERO STEFANO

Data: 2026.09.23
09:18:29 +02'00'